



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale

N. 52/ 44

di data 22/06/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2. - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'ASILO NIDO IL TRENINO IN LOC. BOLGHERA, RIDETERMINAZIONE COMPENSO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUTIVA, MAGGIORE SPESA EURO 2.143,36, OPERA N. 6392.

LA DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

premessi che l'Amministrazione comunale, per competenza dello scrivente Servizio Gestione fabbricati, realizza i lavori di adeguamento prevenzione incendi presso l'asilo nido il Trenino in loc. Bolghera, opera n. 6392;

richiamati al riguardo i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione giuntale 17.12.2018 n. 282 di approvazione del progetto preliminare dell'importo complessivo di euro 520.000,00;
- la determinazione n. 52/45 del 10.05.2019, di costituzione dei gruppi misti di progettazione e direzione lavori e affidamento all'arch. Mario Agostini dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, redazione Scia antincendio, verso la corresponsione del compenso di euro 21.536,23 (oneri e iva compresi), di cui euro 13.262,58 per le mansioni di coordinatore per la sicurezza esecutiva. L'incarico è stato quindi perfezionato tramite contratto di prestazione d'opera intellettuale di data 27.06.2019 al n. 29662 di racc.;
- la determinazione n. 52/76 del 18.10.2019 di modifica della succitata determinazione n. 52/45 del 10.05.2019, con la quale, fra l'altro, si affidano a professionisti esterni gli incarichi di progettazione esecutiva degli impianti elettrici, collaudo illuminotecnico ante e post intervento, verifica del livello di illuminazione ante e post intervento, verso il compenso di euro 14.894,42 (oneri e iva compresi), progettazione esecutiva degli impianti meccanici, verso il compenso di euro 3.159,05 (oneri e iva compresi);
- la deliberazione giuntale 09.12.2019 n. 253, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di euro 520.000,00, e la determinazione n. 52/94 di finanziamento della spesa;

atteso che a seguito di gara esperita in data 04.02.2020, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'A.T.I. temporanea tra le imprese Zanotelli Costruzioni S.r.l. (capogruppo) e Giacca S.r.l. Costruzioni Elettriche (mandante), per l'importo complessivo di euro 328.686,85 (di cui euro 7.063,37 per oneri per la sicurezza), cui ha fatto seguito il contratto d'appalto di data 27.07.2020 al n. 26 di rep.;

richiamata la determinazione n. 52/63 del 01.09.2020 con la quale è stato incaricato, ai sensi dell'art. 12 del contratto di prestazione d'opera intellettuale di data 27.06.2019 al n. 29662 di racc., l'arch. Mario Agostini di redigere la variante al piano di sicurezza e coordinamento, integrazioni rischio Covid-19, per i lavori in oggetto, verso il compenso di euro 649,63 (oneri e iva

pagina 1/4

compresi);

preso atto che nel corso dell'esecuzione dell'opera in oggetto, sono state approvate dal sottoscritto dirigente n. 3 varianti progettuali rispettivamente nelle date del 03.06.2020, 15.10.2020 e 10.12.2020, per un ultimo importo contrattuale di euro 391.194,53 (di cui euro 7.249,34 per oneri per la sicurezza ed euro 14.183,88 per oneri sicurezza Covid-19);

ritenuto ora necessario, stante l'avvenuta conclusione dei lavori, rideterminare il compenso spettante all'arch. Mario Agostini per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva, come disposto dall'art. 9/2 del contratto di prestazione d'opera intellettuale di data 27.06.2019 al n. 29662 di racc. stipulato con il professionista, in cui si prevede la rideterminazione dell'onorario in relazione all'importo finale lordo dei lavori, applicando gli stessi parametri (destinazioni funzionali dell'opera e la tipologia prestazioni affidate) e il ribasso offerto dal professionista nella propria R.D.O.;

richiamato inoltre l'art. 7 ter della l.p. 23.03.2020 che prevede che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29.05.2020 che, al punto 3 del dispositivo riconosce, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della l.p. 23.03.2020 n. 2 - art. 5 bis del D.P.P. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg., "Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza Covid-19", fino a diversa determinazione della Provincia, nei contratti di lavori e nei contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie;

vista la circolare n. 617149 del 08.10.2020 della Provincia Autonoma di Trento avente per oggetto: art. 7 ter della l.p. 23.03.2020 n. 2 in materia di "riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro". Indicazioni operative, che per la fattispecie dei servizi tecnici di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nonché di direzione dei lavori, specifica che l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali si calcola applicando la percentuale prevista direttamente all'importo da liquidare del singolo stato di avanzamento dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, secondo la formula matematica Qle^*P , dove "Qle" indica l'importo riferito al singolo S.A.L. (al netto della sicurezza) rilevato contabilmente, per lavorazioni eseguite successivamente al 14.03.2020 fino alla data di cessazione dell'emergenza deliberata a livello nazionale, e "P" indica i punti percentuali di cui al punto 3 del dispositivo della già citata deliberazione provinciale n. 726;

accertato che al coordinatore per la sicurezza esecutiva dei lavori in oggetto, arch. Mario Agostini, va riconosciuto l'aumento previsto al punto 3 (quattro punti percentuali nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie) del dispositivo di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29.05.2020, in relazione ai SAL maturati successivamente al 14.03.2020 e fino alla data di avvenuta conclusione degli stessi;

preso atto pertanto che il compenso spettante all'arch. Mario Agostini, per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva dei lavori in oggetto, così come da ultimo rideterminato, comprensivo dell'aumento previsto dalla citata deliberazione n. 726 del 29.05.2020, ammonta ad

euro 15.405,94 (oneri e iva compresi), per una maggiore spesa da autorizzare di euro 2.143,36, rispetto all'importo originario di contratto di euro 13.262,58 (oneri e iva compresi). Si precisa che la maggiore spesa da autorizzare riguarda esclusivamente l'onorario di coordinatore per la sicurezza esecutiva. Rimangono infatti invariati i compensi di coordinatore per la sicurezza progettuale e redazione Scia antincendio;

ritenuto di procedere alla liquidazione del suddetto compenso rideterminato, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il suddetto professionista;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

atteso altresì che, stante l'assenza del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati, la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi risulta delegata alla firma del presente atto, come da provvedimento del Direttore Generale di data 31.03.2021 prot. n. 85626 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

accertato che la spesa di euro 2.143,36 trova copertura con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;

vista la propria nota datata 07.05.2021 prot. n. 121624;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
- la l.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 9-84/Leg. e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente

con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale n. 81/2020/5, prot. n. 306100, con il quale sono state attribuite le competenze al Dirigente del Servizio Gestione fabbricati;
visto il Decreto sindacale n. 95/2020/5, prot. n. 306228, con il quale sono state attribuite le competenze alla Dirigente del Servizio Gestione fabbricati;

d e t e r m i n a

1. di rideterminare in euro 15.405,94 (oneri e iva compresi), come specificato in premessa, il compenso spettante all'arch. Mario Agostini, p.iva 01377250228, per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva dei lavori di adeguamento prevenzione incendi presso l'asilo nido il Trenino in loc. Bolghera, autorizzando la maggiore spesa di euro 2.143,36 (oneri e iva compresi);
2. di liquidare il suddetto compenso rideterminato, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto di prestazione d'opera intellettuale di data 27.06.2019 al n. 29662 di racc., stipulato con il suddetto professionista;
3. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
4. di impegnare la somma di euro 2.143,36 e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare che la spesa diventa esigibile entro la data del 31.12.2021.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente Sostituto del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 22/06/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale

N. 52/ 44

di data 22/06/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2. - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'ASILO NIDO IL TRENINO IN LOC. BOLGHERA, RIDETERMINAZIONE COMPENSO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUTIVA, MAGGIORE SPESA EURO 2.143,36, OPERA N. 6392.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	S	2021	12012.02.07278	U.2.02.01.09.017	1801		639219	2.143,36	970006"FPV - AVANZO DI AMMINISTR AZIONE DESTINATO	89639 (8733656)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 24 giugno 2021